

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza 25 Aprile, 1

90018 Termini Imerese (PA)

P.IVA 06258150827

Rea n. 309030

pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it

OGGETTO: Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Finanza di progetto ex art. 183, comma 15, d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per "La progettazione, realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e la valorizzazione della frazione residuale provenienti dai 38 Comuni della SRR Palermo provincia Est".

Gara n. 8029922

Cig: 8609882B62

Comunicazione n. 3 del RUP

Atteso che una ditta ha richiesto:

1. *Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara, (i) paragrafo 6.4 - Requisiti di progettazione e servizi connessi, lett. a), pag. 11, ove si riporta che "In ogni caso i soggetti incaricati delle suddette attività dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: (a) adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione delle opere da realizzare", e (ii) paragrafo 10 - GARANZIE RICHIESTE IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, lett. (C), pag. 18, ove si riporta che Il progettista (o il medesimo concessionario, se in possesso di attestazione SOA di costruzione e progettazione adeguata alle categorie e classifiche indicate ai precedenti punti 6.2 e 6.3, e se intende eseguire le prestazioni professionali relative alle attività di progettazione, servizi tecnici e similari con propri interna corporis) dovrà disporre di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice. La suddetta polizza dovrà avere un massimale non inferiore all'80% del costo di costruzione dell'opera da realizzare (IVA esclusa)", considerato che il Bando Tipo n. 3 Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo pubblicato da ANAC sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 prescrive ex paragrafo 7.2, lett. h), pag. 18, che la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare, si chiede di confermare che detta copertura assicurativa contro i rischi professionali debba avere un massimale non inferiore al 10%;*

2. *Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara, paragrafo 6.4 - Requisiti di progettazione e servizi connessi, lett. d), pag. 13, ove viene esemplificato il tipo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, considerato che il Bando Tipo n. 3 Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo pubblicato da ANAC sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 include ex paragrafo 7.3, lett. l), pag. 20, entro tale categoria i) i soci attivi, ii) i dipendenti, iii) i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iv) i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i*

rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA, si chiede di confermare che il personale tecnico da considerare ai fini del possesso del requisito è quello indicato dal Bando Tipo n. 3;

3. Con riferimento a quanto previsto dal Disciplinare di gara, paragrafo 8 - SUBAPPALTO ED APPALTO DI LAVORI A TERZI, pag. 15, ove si riporta l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, considerato che: (i) l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 32/2019 (Sblocca cantieri), convertito con la Legge n. 55/2019, ha modificato l'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice Appalti), alzando il limite delle prestazioni subappaltabili dal 30% al 40% fino al 31 dicembre 2020; (ii) l'art. 13, comma 2, lett. c), del Decreto Legge n. 183/2020 (Milleproroghe 2021), convertito con la Legge n. 21/2021, ha prolungato il termine di vigenza dell'articolo 1, comma 18, del decreto Sblocca cantieri fino al 30 giugno 2021; (iii) tuttavia, come di recente ribadito dal Consiglio di Stato, la norma che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l'ordinamento euro-unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019, C-63/18; Id., 27 novembre 2019, C-402/18; in termini Cons. St., V, 16 gennaio 2020, n. 389 (Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2020 n. 8101), si chiede di confermare che non vi è alcun limite % alla quota subappaltabile o di indicare, motivando, la quota % da applicare alla presente procedura.

Si comunica quanto segue:

1. Si conferma che la copertura assicurativa contro i rischi professionali debba avere un massimale non inferiore al 10% così come previsto dal Bando Tipo n. 3 Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo pubblicato da ANAC sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 prescrive ex paragrafo 7.2, lett. h), pag. 18, ossia che la stazione appaltante indica un importo di massimale non superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera da progettare e pertanto non è da considerare la percentuale dell'80% indicata per mero errore.
2. Si precisa che il personale tecnico da considerare ai fini del possesso del requisito è quello indicato dal Bando Tipo n. 3 Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, pubblicato da ANAC sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2018, il quale al paragrafo 7.3, lett. l), pag. 20 recita: *“Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:*
 - *i soci attivi;*
 - *i dipendenti;*
 - *i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;*
 - *i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.*

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

3. I lavori oggetto della presente gara riguardano prevalentemente le categorie di cui all'art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016 che prevede una disciplina speciale laddove sono «necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali» (ossia SIOS o super-specialistiche).

Al tal proposito l'ANAC, con la deliberazione 4 agosto 2020, n. 704, approfondendo la portata delle sentenze della Corte di giustizia del 26/09/2019 (causa C-68/18) e del 27/11/2019 (causa C-402/18), ha ritenuto che non appare giustificabile *sic et simpliciter* la disapplicazione del limite percentuale del 30% previsto dal Codice dei Contratti per le categorie super-specialistiche (o SIOS) e pertanto ha ritenuto quindi ancora vigente il suddetto regime speciale riservato alle suddette categorie in ragione della *ratio* del Codice dei contratti – art. 89 comma 11 del d.lgs. 50/2016.

Pertanto si conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto così come riportato nella documentazione di gara.

Il RUP
Arch. Antonino Velardi

